



CITTA' DI PARABITA

C.A.P. 73052 – PROVINCIA DI LECCE

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 del 29/04/2025

OGGETTO: Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) - Anno 2025.

Pareri (art. 49 TUEL 267/2000) allegati nel testo integrale	L'anno 2025, il giorno 29 del mese di APRILE alle ore 15:30 nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di 1 ^a convocazione.																																																								
REGOLARITA' TECNICA Parere Favorevole Data 23/04/2025	All'appello risultano presenti:																																																								
IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to (Dott. Mirko VITALI)	<table border="1"><thead><tr><th>Cognome e nome</th><th>Carica</th><th>Presente</th><th>Assente</th></tr></thead><tbody><tr><td>PRETE Stefano</td><td>Consigliere</td><td>Si</td><td></td></tr><tr><td>SECLI' Elisa</td><td>Consigliere</td><td>Si</td><td></td></tr><tr><td>SOLIDORO Francesco</td><td>Consigliere</td><td></td><td>Si</td></tr><tr><td>LEOPIZZI Francesca</td><td>Consigliere</td><td>Si</td><td></td></tr><tr><td>MERICO Adriano</td><td>Consigliere</td><td>Si</td><td></td></tr><tr><td>NICOLETTI Antonio</td><td>Consigliere</td><td>Si</td><td></td></tr><tr><td>BARONE Antonio</td><td>Consigliere</td><td>Si</td><td></td></tr><tr><td>MAGGIO Michele</td><td>Consigliere</td><td>Si</td><td></td></tr><tr><td>GIAFFREDA Giovanni</td><td>Consigliere</td><td></td><td>Si</td></tr><tr><td>CACCIAPAGLIA Alfredo</td><td>Consigliere</td><td>Si</td><td></td></tr><tr><td>GIANNELLI Francesca</td><td>Consigliere</td><td>Si</td><td></td></tr><tr><td>COI Biagio</td><td>Consigliere</td><td></td><td>Si</td></tr><tr><td>CATALDI Giovanna</td><td>Consigliere</td><td>Si</td><td></td></tr></tbody></table>	Cognome e nome	Carica	Presente	Assente	PRETE Stefano	Consigliere	Si		SECLI' Elisa	Consigliere	Si		SOLIDORO Francesco	Consigliere		Si	LEOPIZZI Francesca	Consigliere	Si		MERICO Adriano	Consigliere	Si		NICOLETTI Antonio	Consigliere	Si		BARONE Antonio	Consigliere	Si		MAGGIO Michele	Consigliere	Si		GIAFFREDA Giovanni	Consigliere		Si	CACCIAPAGLIA Alfredo	Consigliere	Si		GIANNELLI Francesca	Consigliere	Si		COI Biagio	Consigliere		Si	CATALDI Giovanna	Consigliere	Si	
Cognome e nome	Carica	Presente	Assente																																																						
PRETE Stefano	Consigliere	Si																																																							
SECLI' Elisa	Consigliere	Si																																																							
SOLIDORO Francesco	Consigliere		Si																																																						
LEOPIZZI Francesca	Consigliere	Si																																																							
MERICO Adriano	Consigliere	Si																																																							
NICOLETTI Antonio	Consigliere	Si																																																							
BARONE Antonio	Consigliere	Si																																																							
MAGGIO Michele	Consigliere	Si																																																							
GIAFFREDA Giovanni	Consigliere		Si																																																						
CACCIAPAGLIA Alfredo	Consigliere	Si																																																							
GIANNELLI Francesca	Consigliere	Si																																																							
COI Biagio	Consigliere		Si																																																						
CATALDI Giovanna	Consigliere	Si																																																							
REGOLARITA' CONTABILE Parere Favorevole Data 23/04/2025																																																									
Il Responsabile del Settore Finanziario F.to (Dott. Mirko VITALI)	Partecipa SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Graziana APRILE. Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.																																																								

Il Presidente del Consiglio Antonio Barone introduce il punto n.6 all'o.d.g.: “Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) - Anno 2025”.

Interviene il Consigliere Alfredo Cacciapaglia;

Chiarisce il Presidente Antonio Barone;

Interviene il Sindaco Stefano Prete rinviando a successivi chiarimenti normativi eventuali deduzioni sui costi delle bollette, con riferimento agli oneri deucibili;

Uditi gli interventi riportati nell'allegato resoconto stenotipico;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “*metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2*”;
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di PARABITA è presente ed operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n.363/2021, in Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia (AGER) per il servizio di gestione dei rifiuti, Ente di Governo d'Ambito;

Preso atto della procedura di validazione del piano finanziario, con esito positivo posta in essere dall'Ente di Governo dell'Ambito:

- con determinazione n. **253 del 18/06/2024**, pervenuta al Comune di PARABITA il 19.06.2024 prot. 12998, l'Ente di Governo d'Ambito (EGATO), denominato AGER, quale ente territorialmente competente a norma della sopra richiamata deliberazione, ha provveduto all'approvazione e validazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2024-2025 del Comune di PARABITA, esplicitando le ragioni della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni, così come declinati nell'art. 28 del MTR-2;
- con la sopra citata determina, l'Ente di Governo d'Ambito ha stabilito una Tariffa complessiva riconosciuta, al lordo delle entrate ex art. 1.4 della Determina ARERA n. 02/DRIF/2020, di **2.233.289,00**, (€ **1.290.269,00** Parte Variabile e € **943.020,00** Parte Fissa) oltre agli importi fuori perimetro di € **15.000,00** x sfalcio;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n.18 in data odierna, ha preso atto della sopra citata determina n. **253 del 18/06/2024** di AGER di approvazione e validazione del PEF del Comune di PARABITA per il periodo 2024-2025;
- inoltre, il Consiglio Comunale con Deliberazione n.19 in data odierna ha applicato avanzo vincolato per € 229.290,72 per riduzione tariffe TARI (quota variabile)

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. **60 del 30.08.2014** e successive modifiche e integrazioni (modificato in ultimo con **Deliberazione di Consiglio n. 100 del 30.12.2024**);

Considerato che, con la Deliberazione di Consiglio n.18 deliberata in data odierna, si è stabilito tra l'altro, che in sede di predisposizione delle tariffe devono essere restituite ai contribuenti, sotto forma di riduzione tariffa 2025, quota variabile, parte delle somme riscosse dall'Ente come: maggiori introiti derivanti dalla vendita dei rifiuti differenziati (contributi CONAI), recupero delle somme da evasione TARI e del risparmio del servizio raccolta per gli anni pregressi, per € **229.290,72**;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti di questo Comune validato da AGER PUGLIA con determinazione n. **253 del 18/06/2024**, il quale espone la

suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario, tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- **79%** a carico delle utenze domestiche;
- **21%** a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate negli allegati della presente deliberazione, i quali costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

Richiamato l'art. 27 del Regolamento comunale che prevede al comma 1 "La riscossione ordinaria della TARI viene effettuata con l'invio di Avvisi di Pagamento annuali contenenti modelli di pagamento F24 e/o Pagopa, in rate mensili/bimestrali/trimestrali fissate nella delibera di approvazione delle tariffe;"

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025:

- prima rata: 01/07/2025
- seconda rata: 01/09/2025
- terza rata: 01/10/2025
- quarta rata: 01/12/2025
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 01/12/2025

RITENUTO, altresì, di stabilire, per coloro che non intendono avvalersi della suddetta rateizzazione, che il pagamento in unica soluzione avvenga, in deroga a quanto previsto dal succitato art. 27, co. 3, del Regolamento TARI, alla scadenza della quarta rata e, quindi, al 01.12.2025;

Tenuto conto che [con DPCM 21 gennaio 2025, n. 24 pubblicato a metà marzo](#), è stato introdotto il "bonus sociale rifiuti";

Preso atto che a fornire indicazioni su questa agevolazione è stata l'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) con la delibera n. 133/2025, anche se ad oggi non si conoscono ancora le regole di erogazione per i soggetti che ne avranno diritto;

Dato atto che la predetta delibera ARERA n. 133/2025 ha introdotto la componente perequativa UR3 da sei euro a utenza per finanziare il bonus sociale Tari integrando l'allegato A della delibera n. 386/2023, disciplinante le altre due componenti perequative entrate in vigore nel 2024, ovvero quella relativa ai rifiuti accidentalmente pescati (UR1) e agli eventi eccezionali e calamitosi (UR2);

Atteso che entro la scadenza della 4° rata, avuto conoscenza delle predette regole e degli aventi diritto del cosiddetto “**bonus sociale rifiuti**”, sarà cura del servizio tributi trasmettere ai percettori del bonus sociale una informativa concernente lo storno del 25% su quanto già richiesto a titolo di TARI considerando un ricalcolo dell’ultima rata.

Considerato che:

- l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l’art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *“A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;
- a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l’invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l’esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell’obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell’Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l’invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga*

entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147-conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a) □□□□□□ per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) □□□□□□ per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;
- l'art. 3, comma 1 del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, con il quale si prevede che a decorrere dal 01 gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria □□□□□□ per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro 6 ad utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva;

Dato atto che il Comune di PARABITA con deliberazione del C.C. n.107 del 30.12.2024, ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del settore III°, e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

Visto il parere dei revisori dei conti n° prot.8239 del 23/04/2025;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli n.7 ed astenuti n.3 (Cacciapaglia, Giannelli, Cataldi), espressi per alzata di mano dai n.10 Consiglieri presenti e votanti;

VACANZE a conduzione familiare si applicheranno, come soglia massima, i coefficienti corrispondenti al nucleo familiare con 6 utenti residenziali e/o il numero di posti letto dichiarati al CIS-REGIONE PUGLIA;

11) DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

12) DI TRASMETTERE copia della presente Deliberazione, comprensiva degli allegati, alla **Ditta C. & C. S.r.l.**, affidataria dei “*Servizi di supporto per la gestione, accertamento dell’evasione e liquidazione delle entrate comunali*”;

13) DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella corrispondente sezione dedicata;

di dichiarare, con voti favorevoli n.7 ed astenuti n.3 (Cacciapaglia, Giannelli, Cataldi), espressi per alzata di mano dai n.10 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott.ssa Graziana APRILE)

IL PRESIDENTE
f.to (Rag. Antonio BARONE)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 879

Si certifica che copia della presente deliberazione sarà pubblicata, all'Albo Pretorio online del Comune, in data odierna per restarvi giorni 15 consecutivi ai sensi dell'Art. 124 c.l – D-Lgs. 18/8/2000, N°267.

Parabita, li

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Graziana APRILE

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione diviene esecutiva per:

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D.LGS. 267/2000).

Decorrenza 10 giorni dall'inizio della pubblicazione.

Parabita, li 29/04/2025

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott.ssa Graziana APRILE)

Per copia conforme all'originale.

Parabita, li

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Graziana APRILE)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Parabita